

**ALTRE MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE SECONDO QUANTO
PREVISTO DAL DECRETO CURA ITALIA**

GARANZIA ITALIA DI SACE

BENEFICIARI

Con riferimento alle garanzie rilasciate dalla SACE, pari a circa 30 miliardi di euro su finanziamenti per liquidità, destinatarie degli aiuti sono le PMI (inclusi lavoratori autonomi, associazioni professionali e alle società tra professionisti), con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, che per poter accedere a dette garanzie devono aver esaurito il proprio plafond presso il Fondo Centrale di Garanzia a loro dedicato.

La garanzia è inoltre subordinata ad una serie di condizioni, tra le quali si segnala:

- la durata della garanzia che non deve eccedere 6 anni;
- l'impresa beneficiaria non rientrava al 31 dicembre 2019 tra le "imprese in difficoltà" ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 ed al 29 febbraio 2020;
- non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario;
- l'importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non può superare il maggiore valore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall'azienda;
- l'impresa beneficiaria si impegna, per sé e per le imprese appartenenti al medesimo gruppo, a non approvare la distribuzione di dividendi né il riacquisto di azioni nel corso del 2020;
- il finanziamento coperto da garanzia deve essere necessariamente destinato dall'impresa beneficiaria per sostenere spese del personale, investimenti o capitale circolante per stabilimenti e attività produttive localizzate in Italia, come documentato e attestato dal proprio legale rappresentante;
- l'impresa beneficiaria assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso specifici accordi sindacali.

L'impresa beneficiaria deve, altresì, impegnarsi a non delocalizzare la produzione.

La garanzia statale copre tra il 70% e il 90% dell'importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell'impresa beneficiaria:

- a) imprese con < 5.000 dipendenti in Italia e fatturato < €1,5mld è garanzia 90% e procedura semplificata per l'accesso;
- b) imprese con > 5.000 dipendenti in Italia e fatturato tra €1,5mld e €5mld è garanzia 80%;
- c) imprese con fatturato > €5mld è garanzia 70%L'impresa beneficiaria deve, altresì, impegnarsi a non delocalizzare la produzione.

Possono, inoltre, beneficiare della garanzia SACE anche le imprese agricole che non abbiano ulteriori margini di accesso alla garanzia del Fondo costituito presso l' Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

Sono escluse le società che controllano (o sono controllate) direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, a meno che la società non dimostri che il soggetto non residente svolga un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (comma 1-ter)

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTI COMPRESI NELL'INIZIATIVA

Il finanziamento oggetto della garanzia può essere destinato - oltre a sostenere i costi del personale, di investimenti o di capitale circolante - anche al pagamento dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda (lettera n)) e, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamento, scadute o in scadenza nel periodo dell'emergenza (ovvero dal 1°marzo 2020 al 31 dicembre 2020) per le quali esiste un'oggettiva impossibilità di rimborso conseguente al COVID-19, attestata dal rappresentante legale (lettera n-bis)).

È confermata la durata dei finanziamenti coperti dalla garanzia SACE fino ad un massimo di 72 mesi. Viene invece aumentato il periodo di preammortamento che può essere richiesto fino a 36 mesi (lettera a).

MODALITA' DI ADESIONE

È prevista una procedura semplificata per le imprese di minori dimensioni: in particolare per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro si applica una procedura semplificata, che prevede i seguenti passaggi:

- l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE presenta alla Banca, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
- in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte della Banca, quest'ultima trasmette la richiesta di emissione della garanzia a SACE e quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo della Banca ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
- la Banca procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.

Di particolare rilievo è l'articolo 1-bis che prevede che le richieste di nuovi finanziamenti debbano essere integrate da un'autocertificazione, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente (ovvero dai soggetti che svolgono, in forma associata, attività professionale autonoma) dichiara sotto la propria responsabilità:

a) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;

b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;

c) che il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;

d) di essere consapevole che i finanziamenti saranno accreditati sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;

e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice;

f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

COSTI A CARICO DELLA CLIENTELA

Il costo complessivo per il richiedente sarà costituito dal costo di finanziamento specifico - tasso di interesse incluso margine - definito da ciascuna Banca, e dal costo della garanzia.

Tale costo dovrà essere inferiore al costo richiesto per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

Per il rilascio della garanzia è prevista una commissione di importo diverso a seconda che il beneficiario sia o meno una PMI (compresi autonomi e liberi professionisti), comunque non superiore al 2% dell'importo garantito.

In linea con quanto previsto dalla normativa europea sugli aiuti di Stato, le commissioni applicate dalla banca si limitano a coprire i costi dell'istruttoria mentre i costi applicati al finanziamento devono essere inferiori a quelli che la banca avrebbe applicato in assenza della copertura, come documentato e attestato dal rappresentante legale della stessa banca.

N.B.: Questa documento viene costantemente aggiornato per fornire tempestivamente tutte le informazioni utili ai nostri associati.

E' riservato agli associati , fornisce informazioni generali, ma non costituisce consulenza legale.

L'Associato è l'unico responsabile dell'utilizzo che fa delle informazioni qui fornite e l'Associazione Pro Bono Italia non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dall'uso di queste informazioni.